

Bologna 26 gennaio 2015

I VIZI E LE INVALIDITA' DEL TESTAMENTO

NELL'AFFRONTARE QUESTO ARGOMENTO DOBBIAMO TENERE CONTO CHE:

- 1) il testamento e' colpito da invalidita' ogni volta che l'atto di autonomia privata, si discosti, in concreto da certe regole fissate per il modello legale, ma la sua peculiarita' di negozio ad efficacia differita alla morte del suo autore implica che l'ordinamento stabilisca "regole particolari" riguardo alla sua invalidità, al fine di salvaguardare, quanto piu' possibile, la volontà testamentaria;**
- 2) Nel nostro ordinamento manca una disciplina organica dell'invalidità del testamento prevista invece per il contratto. Infatti il Libro IV del c.c. prevede e disciplina:**
 - In generale la nullità dei negozi inter vivos agli artt. 1418 – 1424 c.c.**
 - L'annullabilità agli artt. 1425 – 1446 c.c.**
- 3) Sarà quindi necessario ed utile in questa sede individuare le norme che prevedono ipotesi di invalidità del testamento al fine di ricostruire, per quanto possibile il quadro mancante e verificare quali delle regole dettate per gli atti inter vivos si rendano applicabili.**

Occorre inoltre distinguere tra:

1) testamento invalido. Dal testamento invalido occorre tenere distinto il testamento inesistente il quale presenta vizi così gravi e radicali da impedire la stessa possibilità di identificarlo come testamento ed alla quale non è applicabile la conferma.

All'interno dell'invalidità anche in materia testamentaria occorre poi distinguere fra:

- Nullità, e
- annullabilità

2) Testamento inefficace. L'inefficacia può essere:

- Temporanea e parziale (disposizione sottoposta a condizione sospensiva, chiamata a favore di nascituri, chiamata di un ente non riconosciuto)
- Successiva (avveramento di condizione risolutiva)
- Definitiva (mancato avveramento di condizione sospensiva, avveramento di condizione risolutiva, pronuncia di indegnità, mancato rispetto dei termini per il riconoscimento di un Ente ex art. 600 c.c., rinuncia all'eredità)

3) Testamento impugnabile

Segue distinzione invalidità - inefficacia

L'invalidità (così come l'inefficacia del testamento) può riferirsi:

- al tempo della redazione del testamento (capacità del testatore, vizi formali, incapacità testamentarie artt 596 ss) o
- Al tempo dell'apertura della successione (oggetto della disposizione, altre ipotesi di capacità di ricevere per testamento)

IPOTESI DI INVALIDITA'

In linea generale la dottrina, nei limiti di compatibilità , ripropone per il negozio testamentario modelli e classificazioni propri della teoria generale del contratto distinguendo fra:

- **Nullità assoluta**
- **Annulabilità (che in materia testamentaria è caratterizzata dall'assolutezza)**
- **Nullità parziale**
- **Nullità totale**
- **Nullità per vizio di forma**
- **Nullità per vizio sostanziale**

Mancando, come abbiamo detto, in materia testamentaria una disciplina organica e sistematica delle invalidità occorre che andiamo a razionalizzare il sistema.

Ci occuperemo prima delle cause di "invalidità" (nullità ed annullabilità) cercando di individuarle ed enuclearle, e della loro disciplina, poi occorre che ci soffermiamo brevemente sull'ipotesi del "testamento inesistente" (anche perché la distinzione è rilevante per definire l'ambito di operatività dell'art. 590 c.c.)

Segue invalidità

Le cause di invalidità tutelano i principi fondamentali del testamento e della volontà testamentaria e cioè:

- **Principio della libera formazione della volontà testamentaria (artt. 596- 599 e 411 c.c., 635**
- **Principio di certezza (artt. 628, 625 e 627. Ne sono applicazioni gli artt. 629 e 630);**
- **Principio della forma (art. 609, 619);**
- **Principio della personalità (art. 589; 631, comma 1, 632, comma 1**
- **Principio della unipersonalità (art. 589;**
- **Principio della revocabilità (art. 458;**
- **Principio della unilateralità (art. 458**
- **Principio di determinatezza o determinabilità (art. 628,**

Caratteristiche delle cause di invalidità nel negozio testamentario

- 1) **la nullità è tendenzialmente prevista per ipotesi tassative (in particolare per le nullità formali) mentre l'annullabilità è ricostruita come rimedio generalizzato (contrariamente alla disciplina in materia di contratti);**
- 2) Il testamento (come il contratto) affetto da nullità non produce alcun effetto sin dall'apertura della successione;
- 3) Con il testamento annullabile si apre la delazione testamentaria (con diritto ad accettarla)
- 4) Quindi la pronuncia di annullamento è costitutiva, pur operando ex tunc
- 5) La pronuncia di nullità è invece di mero accertamento
- 6) Assai diversa è poi la posizione dei terzi aventi causa dal chiamato in caso di nullità o di annullabilità, infatti:
 - La pronuncia di annullamento non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede salvi gli effetti dell'art. 2652, n. 6 c.c.
 - L'accertata nullità travolge invece gli atti dei terzi a meno che non operi l'art. 534 c.c.

IPOTESI DI NULLITA'

1) nullita' formali

Tutelano il principio del testamento quale “negoziio formale”. La volontà testamentaria è improduttiva di effetti se non è manifestata in una delle forme previste dalle legge. La forma tutela la certezza della volontà testamentaria e a tal fine l'ordinamento innanzitutto vuole che la volontà del testatore risulti da “atto scritto”.

La forma scritta tuttavia non è sufficiente per la validità dell'atto di ultima volontà in quanto accanto alla nullità per mancanza totale di forma vi sono ipotesi di nullità per vizi di forma

IPOTESI DI NULLITA' PER VIZI DI FORMA

- **Art. 606, comma 1 c.c.: “Nullità del testamento per difetto di forma”. La norma disciplina le nullità formali dei testamenti ordinari;**
- **Art. 619, comma 1 c. c.: prevede le nullità formali dei c.d. “testamenti speciali”.**

Se analizziamo le ipotesi di nullità previste da queste norme ne ricaviamo che la più grave sanzione della nullità è comminata a fronte di vizi così gravi da mettere in dubbio la provenienza del testamento dalla persona del de cuius (cioè sono norme poste a tutela del principio della “personalità della volontà testamentaria”

Requisiti formali

Alcune applicazioni giurisprudenziali

- *Cass., Sez. 2, Sentenza n. [18644](#) del 03/09/2014*, secondo cui “La data del testamento olografo può essere apposta in ogni parte della scheda, non prescrivendo la legge che essa debba precedere o seguire le disposizioni di ultima volontà. “
- *Cass., Sez. 2, Sentenza n. [150](#) del 08/01/2014*, secondo cui “Perché un atto costituisca manifestazione di ultima volontà, riconducibile ai negozi "mortis causa", non è necessario che il dichiarante faccia espresso riferimento alla sua morte ed all'intento di disporre dei suoi beni dopo la sua scomparsa, essendo sufficiente che lo scritto sia espressione di una volontà definitiva dell'autore, compiutamente e incondizionatamente manifestata allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che aveva qualificato come testamento olografo un biglietto autografo del "de cuius" recante la clausola "nessuno faccia osservazione a questo biglietto essendo scritto di sua propria mano").”

Segue requisiti formali – applicazioni giurisprudenziali

- *Cass., Sez. 2, **Sentenza** n. [4492](#) del 25/02/2014*, secondo cui “Il testamento olografo non perde il requisito dell'autografia seppure il testatore vi alleggi planimetrie redatte da terzi (nella specie, da un geometra) per meglio descrivere gli immobili ereditari, già compiutamente indicati nella scheda testamentaria.”
- *Cass., Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. [24882](#) del 06/11/2013*, secondo cui “La guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell'autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la "mano guidante" sia intervenuta (come nella specie) su tutta la scheda testamentaria o se la parte non interessata dal suo intervento rappresenti una compiuta manifestazione di volontà.”

Segue requisiti formali – applicazioni giurisprudenziali

- *Cass., Sez. 6 - 2, **Sentenza n. [22420](#)** del 01/10/2013*, secondo cui “Le conseguenze della mancanza della sottoscrizione di un testamento olografo - requisito prescritto dall'art. 602 cod. civ., distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, per l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo nel disporre del suo patrimonio - non sono ovviabili da una firma apposta dal testatore sul plico contenente la scheda testamentaria, non rivelandosi essa sufficiente a collegare, logicamente e sostanzialmente, lo scritto della scheda con quello del plico stesso.”
- *Cass., Sez. 2, **Sentenza n. [20703](#)** del 10/09/2013*, secondo cui “La validità del testamento olografo esige, ai sensi dell'art. 602 cod. civ., l'autografia della sottoscrizione, della data e del testo del documento, essendo sufficiente ad escluderla ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall'entità, anche se il terzo abbia scritto una sola parola durante la confezione del testamento (nella specie, la parola "lasciare", in sostituzione della parola cancellata "donare"), senza che assuma rilievo, peraltro, l'importanza sostanziale della parte eterografa ai fini della nullità dell'intero testamento in forza del principio "utile per inutile non vitiatur".”

Segue requisiti formali – applicazioni giurisprudenziali

- *Cass., Sez. 2, **Sentenza n. [12473](#)** del 21/05/2013*, secondo cui “Non incorre nel difetto di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., il giudice che, in presenza di una domanda che deduce l'invalidità di un testamento olografo sia per incapacità del testatore, sia per la falsità dell'atto, dichiara la nullità dello stesso, avendo accertato la mancanza dell'autografia ed avendo ritenuto assorbente tale causa di nullità rispetto a quella di annullamento per difetto di capacità, in quanto la nullità, quale forma più grave di invalidità, comprende, nell'ambito del "petitum", le ragioni dell'annullamento e la decisione della domanda assorbente, comportando una tutela più piena, che rende superflua la pronuncia sulla domanda assorbita, ormai non sorretta da alcun concreto interesse. “

Segue requisiti formali – applicazioni giurisprudenziali

- *Cass., Sez. 2, **Sentenza** n. [8346](#) del 09/04/2014*, secondo cui “Ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 3 febbraio 1975, n. 18, i non vedenti hanno, in linea di principio, la capacità di sottoscrivere gli atti che li riguardano, sicché, ai fini della validità del testamento pubblico, la dichiarazione del testatore di non poter firmare perché cieco, seppur trasfusa nell'atto dal notaio rogante, è insufficiente, occorrendo anche che essa sia veridica, in quanto, altrimenti, il testamento è nullo per difetto di sottoscrizione.”
- *Cass. Sez. 2, **Sentenza** n. [8366](#) del 25/05/2012*, secondo cui “Il testamento pubblico privo del requisito formale dell'ora della sottoscrizione, espressamente previsto dall'art. 603, terzo comma, cod. civ., è annullabile su istanza di chiunque vi abbia interesse, ai sensi dell'art. 606, secondo comma, cod. civ., non potendosi valutare come irrilevante, ai fini della validità dell'atto, che l'ordinamento configura come negozio solenne, la mancanza di uno o più degli elementi costitutivi prescritti dalla legge, in quanto ritenuta non incidente sull'effettiva volontà del testatore, così sovrapponendo al dato normativo un arbitrario criterio sostanzialistico. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva negato che l'omessa indicazione dell'ora della sottoscrizione di un testamento pubblico ne comportasse l'invalidità, considerando che tale vizio non incideva sulla capacità del testatore, né faceva in alcun modo dubitare della volontà di disposizione patrimoniale espressa da quest'ultimo).

Segue requisiti formali – applicazioni giurisprudenziali

- *Cass., Sez. 2, **Sentenza** n. [2743](#) del 23/02/2012*, secondo cui “L'obbligo del notaio di menzionare, prima della lettura del testamento pubblico, ai sensi dell'art. 603, terzo comma, cod. civ. e delle connesse disposizioni della legge 16 febbraio 1913, n. 89, la dichiarazione del testatore che si trovi in grave difficoltà di firmare l'atto, sussiste solamente nell'ipotesi che il testatore non sottoscriva il documento e non già anche nel caso in cui, sia pure con grave difficoltà, egli apponga effettivamente la sua firma. Infatti, la formalità della dichiarazione e della menzione costituisce un equipollente della sottoscrizione mancante, mirante ad attestare che l'impedimento dichiarato, e realmente esistente, è l'unica causa per cui non si sottoscrive e ad evitare che la mancanza di firma possa essere intesa come rifiuto di assumere la paternità del contenuto dell'atto.”
- *Cass., Sez. 2, **Sentenza** n. [27824](#) del 21/11/2008*, secondo cui “Nel testamento pubblico, quando il notaio fa menzione di una dichiarazione del testatore riguardante, ai sensi dell'art. 603 cod. civ., una causa impeditiva della sottoscrizione dell'atto (nella specie la condizione di analfabeta) il testamento è valido solo se tale causa effettivamente sussista, derivandone in caso contrario il difetto di sottoscrizione e, quindi, la nullità del testamento per difetto di un requisito formale. (Nella fattispecie, la Corte ha confermato la sentenza di appello che aveva accertato la natura mendace della dichiarazione del testatore di essere analfabetica ed aveva ritenuto nullo il testamento per difetto di sottoscrizione).”

Segue ipotesi di nullità

NULLITA' C. D. SOSTANZIALI

Le nullità sostanziali si ricavano da norme sparse nel Libro II del c.c., e precisamente:

- art. 458 (divieto di patti successori) è applicazione del principio di “unilateralità” e consegue al principio di “revocabilità”, inoltre riguardo ai “patti successori istitutivi” discende la principio di “tipicità” delle fonti della delazione previsto dall’art. 457 c.c..

Aspetti collegati:

- testamento confezionato in adempimento di un patto successorio:
- - nullo, secondo la dottrina e giurispr. dominanti;
- -Annullabile per errore di diritto ex art. 624 c.c. (secondo altra interpretazione)

Segue nullità sostanziali

- **art. 589 c.c. (testamento congiuntivo o reciproco).** E' applicazione del principio della "personalità" e della "unipersonalità".

La norma prevede due ipotesi (entrambe riconducibili al concetto di "testamento congiuntivo" inteso come atto compiuto da più testatori con una dichiarazione negoziale congiunta):

- Il testamento congiuntivo semplice (con il quale più testatori dispongono tutti egualmente a vantaggio di uno più terzi);
- Il testamento congiuntivo reciproco (nel quale ciascuno dei testatori dispone reciprocamente a vantaggio dell'altro).
- Problema del testamento simultaneo.

STRETTAMENTE COLLEGATA A QUESTA NORMA C'E'

Collegata all'art. 589 c.c. (e in certo senso limite normativo al testamento simultaneo) c'è un'altra norma

- art. 635 c.c. (condizione di reciprocità). E'

applicazione del principio della "libera formazione della volontà testamentaria" (cioè della sua spontaneità). Infatti si rinviene in tale condizione una natura potenzialmente captatoria

Segue nullità sostanziali

- **artt. 596-599 e art. 411 c.c. (disposizioni a favore di soggetti incapaci a ricevere).**

Tutelano il principio della libera formazione della volontà testamentaria.

- **art. 631, comma 1 (disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo).**

- **art. 632, comma 1 (determinazione di legato per arbitrio altrui).**

Queste ultime due disposizioni sono applicazione del principio di stretta personalità del testamento.

Segue nullità sostanziali

- **art. 651, comma 1 (legato di cosa dell'onerato o di un terzo).**
- **art. 656, comma 1 (legato di cosa del legatario).**

Sono due disposizioni che si riferiscono all'oggetto della disposizione e per la cui validità occorre avere riferimento al momento dell'apertura della successione. Non c'è in materia testamentaria una disposizione come l'art. 1346 c.c. ma il relativo principio è applicabile. Pertanto è da considerare nulla una disposizione con oggetto non esistente in natura o extra commercium o illecito

Segue nullità sostanziali

- **art. 626 (motivo illecito)**, cioè contrario a norme imperative all'ordine pubblico o al buon costume. Perché renda nulla la disposizione deve:
 - Risultare dal testamento;
 - Essere stato il solo fattore impulsivo della disposizione o del testamento.

A questa disposizione si collegano gli articoli:

- **634 (condizioni impossibili o illecite), 636 (divieto di nozze) e 647, comma 3 (onere impossibile o illecito)**

questi elementi accidentali rendono nulla la disposizione quando hanno costituito il solo motivo determinante.

Segue nullità sostanziali

- art. 628 (disposizione a favore di persona

incerta). E' una disposizione che tutela il principio di "determinatezza" o "determinabilità". E' un principio che si ritiene applicabile anche alla quota di eredità o al bene oggetto di disposizione. Attenzione quindi alle disposizioni con cui: si indica un soggetto con il solo nome comune o un immobile in modo così generico da non poter essere identificato fra altri dell'asse.

Eccezioni al principio della determinabilità e della personalità

- **art. 629 (disposizioni a favore dell'anima)** . Nulle però qualora non siano determinati i beni;
- **Art. 630 (disposizioni a favore dei poveri)**

Conseguenze della nullità testamentaria e norme applicabili

- **La disposizione nulla non produce effetti** (quindi scatteranno, in ordine, sostituzione, rappresentazione, accrescimento e successione legittima. In ipotesi di legato nullo la cosa legata andrà a profitto dell'onerato)
- **azione di nullità: dichiarativa (come nei contratti)**
- **- si applicano gli art. 1421 c.c. (può far valere la nullità chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice) e 1422 (imprescrittibilità). Quest'ultima norma trova comunque il limite decennale dell'art. 480 c.c. in quanto per farla valere occorre avervi interesse**
- **Art. 1424 (conversione del contratto nullo) – non applicabile. Art. 607 c.c. ipotesi eccezionale di conversione formale**

Inesistenza

Il testamento inesistente si distingue dal testamento nullo:

- Sotto il profilo sostanziale è inesistente il testamento mancante dei requisiti necessari per poter identificare la dichiarazione di volontà come testamento. E' un "testamento apparente". L'elemento che qui rileva è il ruolo preminente della "volontà" del testatore;
- Non può essere convalidato ex art. 590 c.c.

Esempi di testamento inesistente:

- **Testamento falso;**
- **Dichiarazioni che esprimono semplici manifestazioni di intenzioni o di progetti**
- **Testamento redatto sotto violenza fisica o ipnosi**
- **Testamento redatto per scopo didattico o nel corso di una rappresentazione**
- **Testamento redatto ioci causa (senza reale volontà dispositiva).**

Sono tutti casi in cui manca la volontà

Segue inesistenza

Testamento nuncupativo

Tratto comune ad ogni forma testamentaria è la redazione per iscritto. Il testamento per il nostro ordinamento è negozio formale e quindi non è ammesso il testamento orale.

Il testameto nuncupativo:

- **Secondo una ricostruzione è inesistente;**
- **Secondo altra ricostruzione condivisa dalla Cassazione è nullo.** In questo senso Cass. 11 luglio 1996, n. 6313 secondo cui "L'atto con cui il notaio riceve le dichiarazioni dei legittimari dirette a confermare espressamente le disposizioni testamentarie rese in forma orale dal "de cuius", sulle premesse - dai medesimi dichiarate - dell'inesistenza di un testamento formale e della ripetuta, dettagliata e mai revocata volontà del defunto, espressa oralmente, circa la destinazione dei propri beni, non invade i compiti di accertamento riservati all'autorità giudiziaria, in ordine (nella specie) all'esistenza ed alla nullità del testamento nuncupativo nonché alla intervenuta realizzazione della fattispecie sanante prevista dall'art. 590 cod. civ., e non è quindi suscettibile di esser disciplinarmente sanzionato, ai sensi degli articoli 1 e 138 della legge notarile, atteso che la convalida non presuppone alcuna preventiva attività di accertamento circa la nullità delle disposizioni convalidate (ne, peraltro, preclude un tale accertamento, da parte dell'autorità giudiziaria in caso di successiva contestazione) e tenuto altresì conto che la fede privilegiata propria dell'atto notarile non si estende al contenuto della dichiarazione di convalida, rispetto al quale non è quindi configurabile alcuna attività di accertamento da parte del notaio.

Annulabilità

In materia testamentaria l'annulabilità è prevista:

- 1) Per i vizi formali non espressamente sanzionati con la nullità (è quindi il rimedio generale per questi vizi), pertanto è la regola in ordine ai vizi formali del testamento
- 2) Per i vizi della volontà del testatore (art. 624 c.c.)
- 3) In caso di incapacità del testatore (art. 591 c.c.)

La relativa azione:

- 4) **Spetta a chiunque vi abbia interesse** (la differenza rispetto alla omologa azione in sede contrattuale è giustificata dalla struttura e funzione del testamento e dall'assenza di una parte nel cui interesse sia posta).
L'azione deve tuttavia essere fondata su un interesse correlato ad un "diritto successorio" che sorgerebbe per effetto dell'annullamento;

Segue azione di annullamento

5) Si prescrive in cinque anni decorrenti:

- dal giorno in cui è stata data esecuzione alla disposizione per i vizi formali o l'incapacità del testatore (artt. 606, comma 2, 619, comma 2 e 591, comma 3 c.c.)
- Da quando si è "avuta notizia" della violenza, errore o dolo nel caso di vizi della volontà (art. 624, comma 3 c.c.)

6) La pronuncia ha efficacia costitutiva, cioè la disposizione annullata ha effetto sino alla pronuncia e gli effetti da essa prodotti vengono annullati;

Annulabilità per vizi formali

- art. 606, comma ultimo (per testamenti ordinari) e 619, comma ultimo (per testamenti speciali) che prevedono la annullabilità per i vizi “residuali” di forma.

Quindi saranno annullabili:

- Testamento olografo mancante di data (art. 602)
- Testamento pubblico mancante delle forme e delle menzioni previste dall'art. 603 c.c. e dalla legge notarile , ad eccezioni di quelle per le quali l'art. 606, comma 1 prevede la nullità (ad es. omessa indicazione dell'ora di sottoscrizione, assenza o inidoneità dei testimoni, mancata menzione della lettura delle dichiarazioni richieste o omessa lettura delle stesse)

Annulabilità per vizi della volontà

- art. 624 c.c. (Violenza, dolo, errore).

I vizi della volontà sono elementi “perturbatori” della volontà ed assumono rilievo particolare nel testamento in cui la “volontà” assume una rilevanza particolare.

Infatti rispetto agli atti tra vivi:

- Non opera la tutela “dell’affidamento” e pertanto non troviamo in materia testamentaria le norme relative e cioè: il principio contenuto nell’art. 1428, secondo il quale l’errore è rilevante quando “è riconoscibile dall’altro contraente” e quello contenuto nell’art. 1439 secondo cui il dolo da parte del terzo rende annullabile il contratto se i raggiri usati “erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio”
- È sufficiente una minor incidenza di detti vizi sulla volontà del testatore affinché siano rilevanti per l’annullamento (tutela della volontà del testatore).

segue vizi della volontà

VIOLENZA

- Rileva solo la violenza morale
- Dottrina e giurisprudenza sono orientate nel senso che in materia testamentaria la violenza come causa di annullamento dei testamenti sia concepita con criteri meno rigidi rispetto ai contratti e che possa dar luogo ad annullabilità del testamento anche una violenza “meno grave” di quella richiesta per l’annullamento dei contratti; ciò discende sia dalla maggior rilevanza della volontà nel testamento sia dalla limitata esigenza di tutela dell’affidamento

Seque violenza

Sui caratteri della violenza:

- *Cass. , Sez. 2, **Sentenza** n. [1117](#) del 4/03/1975*, secondo cui “E viziata la motivazione della sentenza che, nel rigettare la domanda di annullamento del testamento per violenza morale, ometta di tener conto dell'eta, del sesso e della condizione del testatore.”
- *Cass, Sez. 2, **Sentenza** n. 2008 del 21/07/1962*, secondo cui “La captazione consiste nel creare nel testatore la fallace convinzione di determinare spontaneamente e liberamente la propria volontà, ed integra una Forma di dolo specifico alla materia dei testamenti, rimanendo, pertanto, distinta dalla violenza esercitata (direttamente od indirettamente) sul testatore, che costituisce un vizio autonomo del testamento.”
- Le semplici blandizie e le sollecitazioni rivolte al testatore non integrano violenza

Seque caratteri della violenza

- *Cass., Sez. 2, **Sentenza n. [3388](#)** del 15/02/2007*, secondo cui “In tema di violenza morale, quale vizio invalidante del consenso, i requisiti previsti dall'art. 1435 cod. civ. possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, anche ad opera di un terzo; è in ogni caso sempre necessario che la minaccia sia stata specificamente diretta al fine di estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l'annullabilità e risulti di tale natura da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell'autore di essa. Per la configurabilità del dolo come vizio del consenso, nella previsione dell'art. 1439 cod. civ. è invece necessario che il raggirio o l'inganno abbia agito come fattore determinante della volontà negoziale, ingenerando nella parte che lo subisce una rappresentazione alterata della realtà. L'apprezzamento del giudice di merito sulla esistenza della minaccia e sulla sua efficacia a coartare la volontà di una persona, come quello sulla rilevanza delle dichiarazioni e del comportamento dell'agente, si risolve in un giudizio di fatto, incensurabile in Cassazione se motivato in modo sufficiente e non contraddittorio.”

Seque vizi della volontà

DOLO

In materia testamentaria nulla è detto circa i caratteri del dolo.

Occorrerà pertanto far ricorso all'analogia con la disciplina contrattuale, con le seguenti precisazioni:

- Non sarà applicabile l'art. 1439 c.c., già citato, applicazione del principio di tutela dell'affidamento che non trova ingresso in materia testamentaria;
- Non potrà farsi luogo alla distinzione fra “dolo determinante” e “dolo incidente” (quest'ultimo tuttavia per dar luogo all'annullamento dovrà aver prodotto una notevole discordanza fra la dichiarazione del testatore e la sua volontà);
- Si distingue fra “dolo” e “captazione”, intendendo quest'ultima come una forma attenuata di dolo

Segue dolo

CARATTERI DEL DOLO

- *Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3240 del 13/10/1958*, secondo cui “C) ai fini dell'annullabilità del testamento per captazione la sussistenza del dolo non può essere ravvisata in una qualunque influenza psicologica esercitata da altri sulla volontà del testatore occorrendo, invece, che questa si sia estrinsecata attraverso veri e propri raggiri. Atti a trarre in inganno il testatore e a determinare la sua volontà in un senso verso il quale essa, di per sé, non si sarebbe indirizzata. L'idoneità di tali raggiri dev'essere valutata soggettivamente in relazione alle particolari condizioni psicologiche, culturali e ambientali del soggetto passivo. “

Segue caratteri del dolo

- *Cass., Sez. 2, **Sentenza n. [824](#) del 16/01/2014**, secondo cui “In tema di impugnazione della disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, la prova della captazione, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore, non potendosi tale prova desumere unicamente dal fatto che il beneficiario (nella specie, figlio del testatore) convivesse col "de cuius".*
- *Cass., Sez. 2, **Sentenza n. [26258](#) del 30/10/2008 (Rv. 605434)** , secondo cui “La dichiarazione d'indegnità a succedere, ai sensi dell'art. 463, n. 4), cod. civ., per captazione della volontà testamentaria, richiede la dimostrazione dell'uso, da parte sua, di mezzi fraudolenti tali da trarre in inganno il testatore, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata. “*

Segue caratteri del dolo

- *Cass., Sez. 2, **Sentenza n. [14011](#) del 28/05/2008**, secondo cui “ In tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, per potere configurarne la sussistenza non è sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, ma occorre la presenza di altri mezzi fraudolenti, i quali - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso - siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata. La relativa prova, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano, di identificare e ricostruire la attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore. “*

Segue caratteri del dolo

- *Cass., Sez. 2, **Sentenza n. [6396](#)** del 22/04/2003*, secondo cui “Poiché, in tema di impugnazione di disposizione testamentaria, la captazione, costituendo una forma di dolo, non si concreta in una qualsiasi influenza psicologica esercitata sul testatore attraverso blandizie, sollecitazioni e consigli ma consiste in veri e propri raggiri o altre manifestazioni fraudolente che, ingenerando una falsa rappresentazione della realtà, siano in grado di ingannare il testatore, la prova, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire la attività captatoria e la influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore che altrimenti si sarebbe indirizzata in modo diverso. “

Segue caratteri del dolo

- *Cass., Sez. 2, **Sentenza n. [7689](#)** del 19/07/1999*, secondo cui “In tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, per potersi configurare il dolo non è sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti, sollecitazioni e simili, ma occorre la presenza di altri mezzi fraudolenti, i quali - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso testatore - siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata.”

segue vizi della volontà

ERRORE

art. 624 , comma 2, c.c., errore sul motivo. Per

essere causa di annullamento:

- Deve risultare dal testamento;
- Deve essere stato il solo che ha determinato il testatore a disporre.

art. 625, errore ostativo (rileva la certezza dell'identità della persona)

l'esistenza dell'errore si valuta al momento della redazione del testamento

Segue errore sul motivo

Caratteri

- *Cass., Sez. 2, **Sentenza** n. [24637](#) del 03/12/2010* , secondo cui “Il motivo del testamento consiste nella ragione determinante di esso, come quella che domina la volontà del testatore nel momento in cui detta o redige le disposizioni di ultima volontà, cosicché, per potersi parlare di motivo erroneo, tale da rendere inefficace la disposizione, è necessaria la certezza, desumibile dallo stesso testamento, che la volontà del testatore sia stata dominata dalla rappresentazione di un fatto non vero, in modo da doversene dedurre che, se il fatto fosse stato percepito o conosciuto nella sua verità obiettiva, quella disposizione testamentaria non sarebbe stata dettata o redatta. L'apprezzamento del giudice di merito circa l'esistenza o meno del motivo erroneo, dedotto quale causa di annullamento del testamento, è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici ed errori di diritto.”

Seque errore sul motivo caratteri

- *Cass., Sez. 2, **Sentenza** n. [2132](#) del 07/07/1971*, secondo cui “L'errore sul motivo, assunto dall'art 624 cod civ quale causa di annullamento della disposizione testamentaria, e quello che cade sulla realtà oggettiva e non sulle valutazioni della medesima e della sua Rilevanza in ordine ai fini perseguiti dal testatore.”
- *Cass., Sez. 2, **Sentenza** n. 2152 del 02/08/1966*, secondo cui “Il motivo del testamento consiste nella ragione determinante di esso, come quella che ha dominata la volonta del testatore nel momento in cui dettava o redigeva le Disposizioni di ultima volonta, cosicche, per potersi parlare di motivo erroneo, tale da rendere inefficace la disposizione, e necessaria la certezza, desumibile dallo stesso testamento, che la volonta del testatore sia stata dominata dalla rappresentazione di un fatto non vero, in modo da doversene dedurre che, se il fatto fosse stato percepito o conosciuto nella sua verita obiettiva, quella disposizione testamentaria non sarebbe stata fatta.”

Segue errore sul motivo caratteri

- *Cass., Sez. 2, **Sentenza** n. 183 del 24/01/1968*, secondo cui “LA CAPTAZIONE - LA QUALE INTEGRA UNA FIGURA DI DOLO, PROPRIA DELLA MATERIA TESTAMENTARIA - CONSISTE NEL CREARE NEL TESTATORE LA FALLACE CONVINZIONE DI DETERMINARE SPONTANEAMENTE E LIBERAMENTE LA PROPRIA VOLONTA. ESSA NON SI CONCRETA IN UNA QUALSIASI INFLUENZA ESERCITATA SUL TESTATORE ATTRAVERSO BLANDIZIE RICHIESTE, SUGGERIMENTI, SOLLECITAZIONI E SIMILI, SIA PURE INTERESSATI, MA DEVE CONCRETARSI IN ALTRI MEZZI FRAUDOLENTI CHE - AVUTO RIGUARDO ALL'ETA, ALLO STATO DI SALUTE E ALLE CONDIZIONI DI SPIRITO DEL TESTATORE - SIANO IDONEI A TRARLO IN INGANNO, SUSCITANDO IN LUI FALSE RAPPRESENTAZIONI ED ORIENTANDO LA SUA VOLONTA IN UN SENSO VERSO IL QUALE NON SI SAREBBE SPONTANEAMENTE INDIRIZZATA. L'INDAGINE COMPIUTA DAL GIUDICE DEL MERITO, PER ACCERTARE LA SUSSISTENZA O MENO DELLA DEDOTTA CAPTAZIONE, E INCENSURABILE IN CASSAZIONE, SE SORRETTA DA CONGRUA E LOGICA MOTIVAZIONE. CONFORME ALLA SENTENZA N.2152-66, MASSIMA N. 324200.*

Segue errore sul motivo caratteri

- *Cass., Sez. 2, **Sentenza** n. 1950 del 20/07/1962*, secondo cui “L'errore sul motivo, assunto dall'art 624, secondo comma cod civ quale causa di annullamento delle Disposizioni testamentarie, e quello sulla valutazione che della situazione reale abbia fatto il testatore, nel suo libero ed insindacabile apprezzamento, circa l'importanza e la conseguenza della realta stessa, in relazione alle sue personali vedute ed aspirazioni ed ai fini perseguiti nel dettare le sue ultime volonta. L'errore sul motivo non e configurabile nell'ipotesi in cui la situazione esistente al tempo della redazione del testamento ed assunta come motivo determinante della disposizione testamentaria, sia poi mancata, e cioe sia venuta meno o sia stata modificata per effetto di fatti sopravvenuti. In questo caso, esula l'estremo dell'errore; ne si puo attribuire Rilevanza alla sopravvenienza, in se e per se considerata, giacche essa e dalla legge configurata come causa di revocazione ex lege delle Disposizioni testamentarie solo in casi tassativamente determinati (arg. Ex artt 686 e 687 cod civ), fuori dei quali le Disposizioni conservano piena efficacia, ad onta dei mutamenti verificatisi nella situazione tenuta presente del testatore, qualora non siano revocate nelle forme e nei modi previsti dagli artt 680 e 684 cod civ. (Cfr 1357/48, 947/47, 466/57, 1917/43).”

Segue errore sul motivo caratteri

Dalla giurisprudenza analizzata emerge che l'errore sul motivo determinante è quello che verte sulla valutazione della "situazione reale" e sulla "importanza e la conseguenza della realtà stessa"; cioè sulla realtà obiettiva.

Segue errore

Errore ostativo

L'art. 625 c.c. prende in considerazione unicamente l'errore sulla "persona dell'erede o del legatario", ma la disposizione si riferisce anche alla "cosa" che forma oggetto del testamento (quando è stata erroneamente indicata o descritta ma è certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi)

CARATTERI

*Cass., Sez. 2, **Sentenza** n. 1980 del 19/07/1963*, secondo cui "A norma degli artt 625 e 628 cod civ, l'indicazione della persona onorata dalla disposizione testamentaria, fatta dal testatore in modo impreciso o incompleto, non rende nulla la disposizione qualora dal contesto del testamento o altrimenti sia possibile determinare in modo certo e senza possibilità di equivoci la persona che il testatore ha voluto beneficiare."

Errore ostativo caratteri

- *Cass., Sez. 2, **Sentenza n. [8899](#)** del 11/04/2013* (Disposizione testamentaria fatta in favore di persona indicata col solo nome e cognome - Incertezza provocata da un'omonimia - Determinabilità del beneficiario in via interpretativa - Nullità della disposizione - Esclusione.), secondo cui “In tema di successioni testamentarie, a norma degli artt. 625 e 628 cod. civ., l'indicazione del beneficiario fatta dal testatore in modo impreciso o incompleto non rende nulla la disposizione qualora, dal contesto del testamento o altrimenti, con riferimento comunque ad univoci dati obbiettivi, sia possibile determinare in modo certo la persona dell'erede o del legatario. Ne consegue che non è nulla la disposizione testamentaria operata a favore di persona indicata nella scheda con riferimento al solo nome e cognome e senza data di nascita, in presenza di altra persona avente i medesimi nome e cognome, ove sia possibile rimuovere in via interpretativa l'incompletezza della disposizione e l'incertezza causata da tale omonimia, anche attraverso l'utilizzo di elementi specificativi esterni all'atto, valorizzando l'effettiva volontà del testatore.”

-

Errore ostativo caratteri

- *Cass., Sez. 2, **Sentenza n. 141** del 19/01/1985*, secondo cui “L'interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più intensa ricerca ed efficacia della volontà concreta e da un più frequente ricorso alla integrazione con elementi estrinseci, per modo che l'identificazione della persona onorata dalla disposizione testamentaria, fatta dal testatore in modo impreciso ed incompleto, non rende nulla la disposizione quando dal contesto del testamento o altrimenti sia possibile determinare, in modo serio e senza possibilità di equivoci, la persona che il testatore ha voluto beneficiare.”
- *Cass., Sez. 2, **Sentenza n. 64** del 14/01/1970*, secondo cui “La sorte dei beni caduti in successione e regolata in base al regime giuridico in cui si trovano al momento dell'apertura della successione, cio tuttavia non impedisce che, al fine di stabilire l'effettiva volontà del testatore in un determinato caso concreto, sia necessario invece tener conto, in applicazione del principio enunciato nel secondo comma dell'art 625 cod civ, di un'eventuale falsa rappresentazione che del regime giuridico dei propri beni abbia avuto il testatore, qualora si accerti che proprio in considerazione di essa i beni stessi debbano ritenersi attribuiti all'uno piuttosto che all'altro dei chiamati all'eredita.”

SEGUE ANNULLABILITA'

INCAPACITA' DI DISPORRE PER TESTAMENTO

art. 591 (Casi d'incapacità).

Casi d'incapacità (la norma prevede sia le situazioni di incapacità legale quanto quelle c.d. di incapacità naturale):

- Minori di età (anche se emancipati)
- Interdetti per infermità di mente (dal giorno della pubblicazione della sentenza di interdizione)
- Incapaci di intendere e volere nel momento in cui fecero testamento (incapacità naturale)

Sono casi tassativi, non suscettibili di interpretazione analogica

La capacità di testare va valutata al momento in cui è fatto il testamento

Segue incapacità di disporre per testamento

Sono pertanto capaci:

- Gli inabilitati
- I beneficiari di amministrazione di sostegno salvo che il giudice non abbia loro esteso l'incapacità di testare prevista per l'interdetto (art. 411 c.c.)
- L'interdicendo prima della sentenza di pubblicazione (salva l'impugnativa ai sensi del n. 3, comma 2 dell'art. 591) per incapacità naturale.

Segue incapacità di disporre per testamento

Incapacità naturale

Sempre nell'ottica di assicurare massima tutela alla volontà testamentaria la giurisprudenza afferma che l'annullabilità del testamento per incapacità naturale del testatore postula la prova che a causa di una infermità, transitoria o permanente, o di altra anomalia perturbatrice il soggetto si è trovato privo in **modo assoluto** al momento della redazione del testamento della coscienza dei propri atti o della volontà di autodeterminarsi.

Dal confronto fra questa interpretazione e quella, già evidenziata, della rilevanza dei vizi della volontà si coglie molto bene l'interesse alla "tutela della volontà" in materia testamentaria, infatti:

- In materia di vizi, dove la loro presenza "incide" in modo deviante sulla volontà, l'interpretazione è restrittiva;
- In materia di incapacità naturale, dove si cerca di preservare la volontà testamentaria, l'interpretazione è estensiva (della capacità)

Segue incapacità naturale

Caratteri

- Cass., Sez. 2, Sentenza 9081 in data 15 aprile 2010, secondo cui
“L'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere. “

Seque incapacità naturale caratteri

- *Cass., Sez. 2, **Sentenza** n. [9508](#) del 06/05/2005*, secondo cui “In tema di annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore, costituisce onere, posto a carico di chi quello stato d'incapacità assume, provare che il testamento fu redatto in un momento d'incapacità di intendere e di volere del testatore, mentre, quando risulti lo stato di incapacità permanente di quest'ultimo, incombe a colui che faccia valere il testamento dimostrare che la redazione è avvenuta in un intervallo di lucidità. “ (Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 591)
- *Cass., Sez. 2, **Sentenza** n. [10571](#) del 24/10/1998*, secondo cui “L'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi. L'onere della prova di tale condizione grava sul soggetto che impugna la scheda testamentaria, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso è compito di chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo. “

Seque incapacità naturale caratteri

- *Cass., Sez. 2, **Sentenza** n. [15480](#) del 06/12/2001*, secondo cui “L'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere “

Conferma di disposizioni nulle

- **art. 590 c.c. (Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni nulle)**. Eccezione alla regola dell'art. 1423 c.c. (inammissibilità della convalida del contratto nullo)

Possono confermarsi:

- Disposizioni nulle
- Disposizioni annullabili (art. 1444 c.c.)

Non possono confermarsi:

- *I testamenti inesistenti*
- *I testamenti falsi*
- *I testamenti revocati*
- *Le disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume*
- *Le disposizioni lesive della legittima*
- *Il testamento inefficace per mancato avveramento di una condizione sospensiva*

Seque conferma di disposizioni nulle

La legittimazione a confermare si ricollega all'interesse di far valere la nullità, quindi, ad esempio:

- Nel caso di testamento nullo per vizio di forma, interessato sarà l'erede legittimo, chiamato per la mancanza della delazione testamentaria, ma potrà anche essere il successore testamentario di un testamento revocato;
- Nel caso di legato nullo legittimato sarà l'onere.

La convalida del testamento nullo esige:

- La volontà di attribuire efficacia all'atto invalido;
- La conoscenza della causa di invalidità
- Se interviene con dichiarazione espressa si ritiene che debba contenere i requisiti dell'art. 1444 c.c.

Seque conferma di disposizioni nulle

- *Cass., Sez. 2, **Sentenza** n. [11195](#) del 04/07/2012*, secondo cui “L'art. 590 cod. civ., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che, sia comunque frutto della volontà del "de cuius", sicché detta norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore.”
- *Cass., Sez. 2, **Sentenza** n. [13487](#) del 23/06/2005*, secondo cui “In tema di nullità del testamento olografo, la finalità del requisito della sottoscrizione, previsto dall'art. 602 cod. civ. distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento - anche in tempi diversi - abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento; d'altra parte, nel caso in cui sia accertata la non autenticità della sottoscrizione apposta al testamento, non può trovare applicazione l'art. 590 cod. civ. che, nel consentirne la conferma o l'esecuzione da parte degli eredi, presuppone l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che, pur essendo affetta da nullità, sia comunque frutto della volontà del "de cuius”.

Seque conferma di disposizioni nulle

- *Cass., Sez. 2, **Sentenza** n. 1403 del 12/09/1970*, secondo cui “L'art 590 cod civ, il quale, al pari di quanto stabilisce in tema di contratti l'art 1444, dal quale si distingue unicamente per il fatto che questo è applicabile ai soli casi di annullabilità (quello è invece applicabile a tutte le ipotesi di nullità da qualunque causa derivante), richiede che il soggetto, a cui spettava l'Azione di annullamento, abbia confermato la disposizione testamentaria viziata o vi abbia dato volontaria esecuzione, conoscendo il motivo di invalidità e ponendo in essere un comportamento inconciliabile con la volontà di impugnarla.”
- *Cass., Sez. 2, **Sentenza** n. 2958 del 09/10/1972*, secondo cui “L'art 590 cod civ, che prevede la possibilità di convalida delle Disposizioni testamentarie nulle ad opera di colui che, conoscendo la causa della nullità ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione, non si applica ove manchi del tutto la volontà del testatore e la stessa apparenza di un testamento, ovvero sia certa e valida una volontà testamentaria contraria al testamento che si vorrebbe revocare (e cioè nel caso di testamento revocato). “

Seque conferma di disposizioni nulle

- *Cass., Sez. 2, **Sentenza** n. 3254 del 05/10/1976*, secondo cui “Di fronte ad una scheda contenente Disposizioni di ultima volonta, non olografa e non sottoscritta, il giudice del merito deve accertare se essa contenga una dichiarazione di volonta soltanto espressa, ossia completa nella formazione del suo testo, o altresì emessa, ossia resa dal dichiarante ed utilizzabile nell'ambiente sociale in quanto distaccata dalla di lui sfera soggettiva: solo in quest'ultimo caso potra ravvisarsi una disposizione testamentaria, nulla bensì ex art 606 cod civ, ma convalidabile ex art 590 cod civ, e non un semplice progetto di testamento, non convalidabile.”
- *Cass., Sez. 2, **Sentenza** n. 535 del 15/02/1968*, secondo cui “L'esecuzione volontaria della disposizione testamentaria nulla deve essere attuata esclusivamente da chi sia investito della titolarita e del potere di disposizione del diritto e deve consistere in un'attivit  positivamente e concretamente rivolta all'attuazione della disposizione testamentaria, per cui deve escludersi che possa valere a tal fine un atteggiamento meramente passivo oppure un comportamento che lasci desumere, puramente e semplicemente, l'intenzione di convalidare, posto che tale intenzione, ancorche riconoscibile all'esterno, non significa esecuzione, ne equivale ad un inizio di effettiva distribuzione dei beni ereditari secondo la volonta del de cuius.”

Seque conferma di disposizioni nulle

- *Cass., Sez. 2, **Sentenza n. 389 del 19/02/1970**, secondo cui “L'art 590 cod civ non puo trovare applicazione quando la nullita della disposizione testamentaria dipenda dalla contrarieta della disposizione stessa all'ordine pubblico, essendo la detta norma operante solo in quelle ipotesi in cui il testatore, con un suo valido atto di volonta, potrebbe realizzare quel risultato pratico che intende raggiungere, e non anche quando il fine da lui perseguito non potrebbe essere direttamente raggiunto perche vietato dalla legge come illecito. Conseguentemente, l'esecuzione volontaria di una disposizione testamentaria contenente un fedecommesso de residuo vietato ai sensi dello art 692 cod civ e priva di effetti.”*

Segue conferma di disposizioni nulle

- *Cass., Sez. 2, **Sentenza** n. 1024 del 14/05/1962*, secondo cui “A norma dell'art 590 cod civ, sono convalidabili anche le Disposizioni testamentarie nulle, contrarie a norme di ordine pubblico, a condizione che il negozio di convalida non risulti anch'esso in contrasto con tali precetti e non sia, quindi, a sua volta nullo, o inidoneo a produrre l'effetto (eliminazione della nullità delle Disposizioni testamentarie) previsto dall'art 590 cod civ. pertanto, sebbene la disposizione testamentaria con cui il de cuius attribuisca l'usufrutto di un immobile ad un determinato soggetto e successivamente ad altra persona già vivente al momento dell'apertura della successione sia nulla perché in contrasto con il divieto dell'usufrutto successivo, non può, tuttavia, considerarsi nullo il negozio che, a norma dell'art 590 cod civ, confermi siffatta disposizione, in quanto la legge si limita a vietare che l'usufrutto successivo sia costituito mediante testamento o donazione (salva l'eccezione prevista dall'art 796 cod civ), ma non estende tale divieto agli Atti tra vivi diversi dalla donazione, tra i quali si inquadra il negozio di convalida, ed in quanto non contrasta con l'essenza dell'usufrutto ed il suo carattere di temporaneità la Costituzione o il riconoscimento di un usufrutto successivo in favore di più persone fisiche già tutte viventi, qualora a ciò si faccia luogo con un negozio inter vivos diverso dalla donazione, giacché in tal caso la durata dell'usufrutto risulta predeterminata e limitata in funzione della durata della vita del più longevo tra i successivi beneficiari.”

Seque conferma di disposizioni nulle

- *Cass., Sez. 2, **Sentenza** n. 1689 del 26/06/1964*, secondo cui “La convalida del testamento è ammissibile, a norma dell'art. 590 cod. civ., tanto nell'ipotesi di nullità formali (annoverando tra esse quella della Mancanza di sottoscrizione dell'olografo e perfino quella del testamento nuncupativo ossia della Mancanza assoluta di scrittura), quanto nell'ipotesi di nullità attinenti alla sostanza dell'atto (quali l'incapacità naturale o legale del testatore e i vizi della volontà), ma non può essere invocata in caso di nullità che se accertata determinerebbe addirittura l'inesistenza dell'atto ad ogni effetto giuridico. Ne consegue che il testamento dichiarato falso non può essere convalidato, perché la dichiarazione di falsità elimina totalmente dal modo del diritto l'atto di ultima volontà, di guisa che questo è completamente inidoneo ad ogni effetto, anche a dimostrare che una volontà testamentaria c'era.”

Segue conferma di disposizioni nulle

- *Cass., Sez. 2, **Sentenza** n. 2771 del 08/10/1971*, secondo cui “La conferma della disposizione testamentaria o la volontaria esecuzione di essa non opera rispetto alle Disposizioni lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all'art 590 cod civ si riferiscono alle Disposizioni testamentarie nulle, mentre tali non sono quelle lesive della legittima, essendo soltanto soggette a riduzione (cioè, suscettibili di essere dichiarate inefficaci nei limiti in cui sia necessario per integrare la quota di riserva). Pertanto, l'esecuzione volontaria di per se non preclude al legittimario l'Azione di riduzione, salvo che egli abbia manifestato anche tacitamente la volontà di rinunciare all'integrazione della legittima. L'esistenza di una rinuncia tacita può desumersi anche attraverso un complesso di elementi concordanti da cui emerge che la parte interessata abbia avuto la consapevolezza dell'esorbitanza della disposizione testamentaria dai limiti della porzione disponibile e tuttavia abbia eseguito integralmente la disposizione medesima.*”